



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 20 DEL 19.10.2023**

**Oggetto: Aggiornamento dei modelli idraulici del Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI).**

L'anno duemilaventitre, addì 19 del mese di ottobre, in modalità videoconferenza, a seguito di apposita convocazione del 16.10.2023 prot. n.4825, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Pierluigi Saiu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
<b>Marco Porcu</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
<b>Valeria Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-	Componente	X
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	X
	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.12348 del 17.10.2023, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20  
DEL 19.10.2023

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## II COMITATO ISTITUZIONALE

### VISTI

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000 n. 60, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", in particolare l'articolo 4 comma 6 della suddetta direttiva;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- l'art. 64 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera g), individua il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;
- la Legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";
- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, adottato ai sensi dell'articolo 66 del D.lgs. 152/2006 e ai sensi della L.R. n. 19/2006 ai fini del successivo iter di approvazione in sede statale, con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 2 del 11.02.2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2023, recante "approvazione del secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA), ai sensi della direttiva 2000/60/CE, del distretto idrografico della Sardegna";

### PREMESSO CHE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20

DEL 19.10.2023

- la materia della tutela della corretta utilizzazione delle risorse idriche costituisce uno degli oggetti della pianificazione di bacino attualmente disciplinata dagli articoli 65 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la pianificazione di bacino in tale materia è finalizzata al perseguimento di obiettivi di qualità ambientale delle risorse idriche presenti nell'ambito territoriale di riferimento, comportante la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde che deve comunque garantire in condizioni ordinarie che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi; per tali finalità è necessario programmare, in condizioni ordinarie e in condizioni di crisi idrica, l'utilizzazione delle risorse idriche, attuale e futura, distinguendole per tipologia di impiego e quantità;
- il quadro normativo ha definito gli strumenti di Piano nel settore della tutela delle risorse idriche introducendo come principale unità territoriale per la gestione dei bacini i Distretti idrografici e prevedendo (in recepimento dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE) la redazione di un Piano di Gestione del Distretto Idrografico, definito come lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le norme d'uso finalizzate alla tutela ed alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del Distretto idrografico interessato;
- a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico ha natura di stralcio del Piano di bacino distrettuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 8 del medesimo Decreto legislativo. In base alla definizione di cui al comma 1 dello stesso art. 65, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico (al pari di ognuno degli stralci che lo compongono) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate al perseguimento degli obiettivi specificati da detta norma, tra cui la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- il bilancio idrico è lo strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri ed obiettivi stabiliti dalla legge. Ai sensi della vigente normativa, nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) devono essere inserite misure volte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di Bacino, assicurando al tempo stesso il rispetto del deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi (Deflusso Ecologico – E-Flow; Deflusso Minimo Vitale - DMV);
- la citata Direttiva n. 2000/60/CE prevede che, in determinate ipotesi, il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico non dà luogo a violazioni delle prescrizioni contenute



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20  
DEL 19.10.2023

nella Direttiva medesima purché detto deterioramento sia dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili e purché ricorrano le condizioni indicate nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 6. Tra le circostanze indicate dalla norma in esame, figurano, in particolare, le siccità prolungate;

- la suddetta disposizione comunitaria è stata integralmente recepita dall'art. 77, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
- in particolare, al comma 6 dell'articolo 4, recepito nella normativa nazionale dal comma 10 dell'articolo 77 della parte Terza del D.Lgs. 152/2006, la Direttiva prevede la possibilità di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate, senza che ciò comporti una violazione degli obblighi della Direttiva, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
  - b) il piano di gestione del bacino idrografico deve prevedere espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
  - c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure del piano di gestione e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
  - d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale ed è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
  - e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) deve essere inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico;
- nel citato Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e nel citato secondo riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), è indicato, quale strumento operativo di analisi della situazione delle riserve idriche necessarie all'approvvigionamento idrico dei diversi settori di utenza della Sardegna, *il Sistema Informativo di Monitoraggio e preallarme della siccità*: Sistema Informativo web <https://www.sardegnaedoc.it/invasi/> che permette la visualizzazione della situazione dei serbatoi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale della Sardegna ed i relativi indicatori di stato per il monitoraggio e il preallarme della siccità, curato dalla Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche e raggiungibile all'indirizzo web <https://autoritadibacino.regione.sardegna.it/monitoraggio/siccita/> ;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20  
DEL 19.10.2023

- fra le misure previste dal citato “Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)” è stata inserita quella per cui la Regione Sardegna, anche al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e il soddisfacimento equilibrato, continuo ed equo delle esigenze idriche con acqua di qualità adeguata, attua una “gestione del sistema di prelievi e rilasci” dai corpi idrici per gli utilizzi civili, irrigui, industriali, idroelettrici, etc., anche attraverso la riduzione, in via definitiva e/o temporanea, dei volumi concessi, privilegiando gli utilizzi potabili e in secondo luogo irrigui, nonché tutelando i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati;
- l’art.167 (Usi agricoli delle acque) del D.Lgs. n. 152/2006 recita:
  - “1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
  - 2. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l’amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.”
- l’art. 168 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico) del D. Lgs. n. 152/2006 recita:
  - “1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
    - a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
    - b) l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    - c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.”;
- la Regione Autonoma della Sardegna, il cui Statuto speciale, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, prevede all’articolo 3 lettera l) che la Regione ha potestà legislativa in materia di “esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche”, ha previsto, nella L.R. n. 19/2006, al comma 3 dell’art. Art. 11 (Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche):
  - “3. L’Agenzia regionale per le risorse idriche, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d’uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20  
DEL 19.10.2023

*quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”*

#### **DATO ATTO CHE**

- l'attività di cui sopra è stata svolta dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, nell'ambito delle attività inerenti all'aggiornamento del PGA e dei modelli idraulici del Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI), in coerenza con gli obiettivi in capo al medesimo Servizio;

#### **VISTI**

- i documenti recanti “Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche - Aggiornamento dei modelli idraulici del Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI)”, in allegato alla presente;

**SENTITO** il Segretario generale dell'Autorità di bacino

#### **DELIBERA**

1. Di approvare i documenti recanti “Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche - Aggiornamento dei modelli idraulici del Piano Stralcio per l'Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI)”, costituiti dai seguenti allegati alla presente Deliberazione:

ALLEGATO 1) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA SUD SARDEGNA AGGIORNAMENTO SCENARIO STATO ATTUALE 2022

ALLEGATO 2) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA NORD SARDEGNA AGGIORNAMENTO SCENARIO STATO ATTUALE 2022

ALLEGATO 3) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA SUD SARDEGNA SCENARIO MEDIO TERMINE I STEP



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 20  
DEL 19.10.2023

ALLEGATO 4) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA NORD  
SARDEGNA SCENARIO MEDIO TERMINE I STEP

ALLEGATO 5) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA SUD  
SARDEGNA SCENARIO MEDIO TERMINE II STEP

ALLEGATO 6) – RAPPORTO DI SIMULAZIONE DEL SISTEMA NORD  
SARDEGNA SCENARIO MEDIO TERMINE II STEP

2. di disporre che la Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) provveda alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, mediante avviso, sul BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Pierluigi Saiu